

CONSIDERAZIONI SULLA PROVVISORIA DI UFFICI ECCLESIASTICI PER PRESENTAZIONE NEL CODICE DEL 1983

JESÚS MIÑAMBRES

Pontificia Università della Santa Croce

1. PREMESSA

Come è noto, l'ufficio ecclesiastico è stato in buona misura lo strumento tramite il quale si è affermato il fenomeno di «istituzionalizzazione» tipico della società ecclesiale, il quale implica che «la missione conferita appare come un fattore indipendente dalle persone»¹. A sua volta, tra le svariate sfaccettature dell'ufficio ecclesiastico, in quanto strumento organizzativo, l'interesse del giurista ricade principalmente sulle relazioni di giustizia che l'attribuzione di funzioni ecclesiastiche crea². Si pensi ai rapporti che esso ingenera fra il titolare delle funzioni e i suoi superiori, oppure con i «sudditi», o fra diversi «ufficiali», ecc.

In queste poche pagine vorremmo concentrare la nostra attenzione sui rapporti intersoggettivi che emergono lungo il processo di provvista canonica di uffici ecclesiastici per presentazione e istituzione, in quanto i cambiamenti intercorsi nella società ecclesiale negli ultimi trenta o quarant'anni sembrano suggerire la necessità di un ripensamento di questo istituto allo scopo di avvicinare questa tradizionale tecnica canonica alla realtà dell'odierna esperienza giuridica ecclesiale. Com'è noto, la legislazione sugli uffici ecclesiastici del corpo legale del 1983 non

1. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 183. Com'è noto, lo stesso concilio Vaticano II si occupò del concetto di ufficio ecclesiastico e ne fornì una descrizione (cf. *Presbyterorum ordinis*, 20) che provocò non pochi scritti dottrinali e discussioni in sede di redazione del Codice del 1983, che a sua volta raccolse quasi letteralmente la definizione conciliare nel canone 145. Parte delle proposte dottrinali post-conciliari sono state studiate in due monografie, dalle vedute piuttosto discordanti, divenute ormai classici in argomento: VITALE, A., *L'ufficio ecclesiastico*, Napoli 1965; SOUTO, J.A., *La noción canónica de oficio*, Pamplona 1971.

2. Sulle basi dell'ordine giuridico della società in generale, cf. HERVADA, J., *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, p. 178 ss. Sul carattere societario della Chiesa e la sua dimensione giuridica, cf. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 42 ss.

prende quasi più in considerazione il sistema beneficiale³, avendo sviluppato un nuovo modo di provvedere al sostentamento degli ufficiali ecclesiastici (cf. can. 1274), e ha abolito il tradizionale diritto di patronato. Tuttavia, lo stesso Codice del 1983, sembra aver ribaltato la linea di «politica» legislativa intrapresa quasi un secolo fa da parte della Santa Sede⁴ e sancita anche dal Codice del 1917⁵ che voleva fare dei canonici sulla provvista per presentazione una legislazione residuale tendente alla scomparsa, proponendo una normativa generale sul sistema di nomina di ufficiali per presentazione.

2. SCOMPARSA DEGLI ELEMENTI GIURIDICI SUI QUALI POGGIAVA LO *IUS PRAESENTANDI* IN PASSATO

Per meglio introdurre la questione, sembra utile dare un'occhiata ai passi principali dei documenti conciliari e legislativi che hanno forgiato il cambiamento di cui parliamo: l'abolizione del giuspatronato, la riforma del sistema beneficiale e la dichiarata volontà delle autorità ecclesiastiche di non conferire più il diritto di presentazione a coloro che reggono le società civili.

a) *Abolizione del giuspatronato*

Il concilio Vaticano II non ha affrontato direttamente il giuspatronato, tranne quello che veniva definito «regio» ed era in mano alle autorità civili; in diversi documenti è stata comunque affermata la libertà delle autorità ecclesiastiche nel conferimento degli uffici, ribadendo il desiderio che non vi siano in futuro più legami come quelli nati dal giuspatronato.

3. Soltanto al can. 1272 menziona i benefici per rinviare il loro regime giuridico alla normativa delle conferenze episcopali. In adempimento a questo comando del codice, molte conferenze episcopali hanno emanato leggi sulla materia, nella maggioranza dei casi soltanto per dichiarare l'inesistenza di benefici in senso proprio (Filippine, Gambia Liberia e Sierra Leone, Haiti, Inghilterra e Galles, Nigeria, Olanda, Rwanda, Scozia); in altri, per rinviare a loro volta la normativa più dettagliata ai singoli vescovi nelle loro diocesi (Cile e Perù). Le conferenze episcopali di Austria e Svizzera hanno rimesso in vigore, per quanto riguarda l'amministrazione dei benefici, non la loro collazione, la normativa del codice del 1917. Quelle della Spagna e l'Italia hanno emanato norme piuttosto complicate per l'abolizione del sistema beneficiale e il trasferimento dei beni a diversi istituti. Infine, la conferenza episcopale maltese è l'unica a mantenere esplicitamente in vita alcuni benefici, anche di giuspatronato, sempre che questo sia oneroso (i testi dei decreti delle conferenze episcopali possono essere consultati in MARTÍN DE AGAR, J.T., *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC*, Milano 1990).

4. Il 21 novembre 1921, con l'allocuzione concistoriale *In hac quidem*, Benedetto XV apre una nuova era nella prassi concordataria della Chiesa (cf. D'AVACK, P.A., *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano 1961, pp. 441-471). ASTORRI (*Le leggi della Chiesa tra codificazione latina e diritti particolari*, Padova 1992, p. 240) riporta un documento di quegli anni: «Il Segretario di Stato di Pio XI (Gasparri) scrisse al nunzio Pacelli "che la Santa Sede non intende in alcun modo vincolare la sua libertà nella nomina dei vescovi in nessun paese del mondo" (ASV, ANM, sc. 398, Lettera del card. Gasparri a mons. Pacelli del 16 maggio 1923 n. 17738)».

Concretamente, il decreto *Christus Dominus* sulla missione dei vescovi, nel parlare in generale sui rapporti del vescovo con il clero diocesano, stabilisce che «per poter meglio e più equamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti [il vescovo] deve poter disporre della necessaria libertà nel conferire gli uffici o benefici, restando perciò aboliti i diritti e i privilegi che in qualsiasi modo limitano tale libertà»⁶. Poco più avanti, riferendosi concretamente alla provvista degli uffici parrocchiali, lo stesso documento conciliare stabilisce l'abolizione di ogni diritto di presentazione, di nomina, di riserva, ecc., tranne quelli goduti dai religiosi⁷.

Per l'applicazione giuridica di queste indicazioni conciliari, il 6 agosto 1966 Paolo VI ha pubblicato le *Norme per l'applicazione di alcuni decreti del concilio Vaticano II*, mediante il *motu proprio Ecclesiae Sanctae*⁸. Il n. 18 della prima parte, dal titolo «soppressione di diritti e privilegi nel conferimento degli uffici o dei benefici», sviluppa il numero 28 del decreto *Christus Dominus*, sopra riportato. In un linguaggio più giuridico rispetto a quello usato dal testo conciliare, l'*Ecclesiae Sanctae* ribadisce la libertà del vescovo nel conferimento degli uffici e i benefici ai sacerdoti, abolisce le riserve pontificie sul conferimento di uffici e benefici, tranne quelli concistoriali, dichiara nulla ogni clausola apposta all'atto di fondazione di un beneficio che limiti la libertà del vescovo nella provvista, abroga i privilegi che comportino un diritto di elezione, di nomina o di presentazione e le consuetudini che li contengano relativamente agli uffici parrocchiali, e sopprime anche la legge del concorso. E, infine, nel caso in cui questi diritti siano stati acquisiti mediante convenzioni o contratti, sia con una nazione, sia con persone fisiche o morali, stabilisce la necessità di trattare la loro cessazione con gli interessati⁹.

5. «Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest» (can. 1450 § 1 CIC'17). Perciò la legislazione sulla presentazione appare come sussidiaria: «Si patroni id noluerint (rinunciare al giuspatronato o almeno scambiare lo *ius praesentandi* con suffragi), eorum ius patronatus canonibus qui sequuntur, regatur» (can. 1451 § 2 CIC'17).

6. Decreto *Christus Dominus*, n. 28 a. Se non si indica espressamente altro, le versioni italiane dei testi conciliari che utilizzeremo sono tratte dal *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cur. Alberigo, G., Dossetti, G.L., etc., ed. Istituto per le Scienze religiose, Bologna 1991.

7. «Inoltre, poiché scopo fondamentale del ministero parrocchiale è il bene delle anime, perché il vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente alla provvista delle parrocchie, restino aboliti, salvo il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e particolare» (decr. *Christus Dominus*, n. 31 b).

8. Cf. *AAS* 58 (1966) 757-787.

9. «§ 1. Il bene delle anime esige che il vescovo goda della libertà necessaria per conferire con giustizia ed equità ai sacerdoti più idonei gli uffici e i benefici, anche non curati. La sede apostolica stessa non si riserva più il conferimento di uffici o di benefici, siano essi curati o non curati, salvo i benefici concistoriali. Nel testo di fondazione di qualsiasi beneficio sono proibite per sempre le clausole che limitassero la libertà del vescovo quanto al loro conferimento; sono abrogati i privilegi non onerosi, eventualmente concessi fino ad oggi a persone fisiche o morali, che comportano un diritto di elezione, di nomina, o di presentazione per qualsiasi ufficio o beneficio non concistoriale vacante; sono abrogate le consuetudini e ritirati i diritti quanto alla nomina, all'elezione, alla presentazione di sacerdoti ad un ufficio o beneficio parrocchiale; la legge del concorso, anche per gli uffici o benefici non curati, è soppressa. Per ciò che concerne le cosiddette elezioni popolari,

Già in sede di redazione dei canoni del Codice del 1983, durante la quarta sessione di riunioni del *coetus «de personis physicis et moralibus»* (avutasi dal 25 al 28 marzo 1969)¹⁰, vi fu un consultore che, riferendosi all'elencazione dei metodi di provvista canonica degli uffici fatta dal can. 148 § 1 CIC'17¹¹, e interpretando le norme della lettera apostolica *Ecclesiae Sanctae* (I, 18) in senso escludente di ogni provvista cosiddetta necessaria, propose che venisse conservato soltanto il libero conferimento, quale unico modo per la collazione degli uffici nella Chiesa¹².

La proposta non fu accolta dal gruppo dei redattori di questi canoni, ma rivelava un elemento di coerenza con l'evoluzione precedente dell'istituto del giuspatronato, cosa che cercheremo di mostrare in queste pagine. L'*iter* logico che sembra seguire il consultore autore della proposta è il seguente: in considerazione del fatto che il concilio ha propugnato l'abolizione del giuspatronato e che la normativa applicativa ha ristretto ancora le possibilità della sua esistenza, sarebbe auspicabile un passo normativo ulteriore in grado di garantire definitivamente la libertà dell'autorità ecclesiastica nella provvista degli uffici, e cioè l'eliminazione totale della possibilità di interventi «di diritto» nella designazione dei candidati. Si potrebbe apprezzare un certo eccesso di drasticità nella formulazione della proposta, ma non pare che il consultore possa essere accusato di essere un rivoluzionario, nel senso di cercare l'interruzione dell'evoluzione normativa dell'istituto. L'abolizione del giuspatronato, nella logica delle norme allora in vigore, sembrerebbe dover comportare la scomparsa della presentazione agli uffici ecclesiastici nella nuova legislazione canonica latina che era in corso di preparazione.

b) *Abolizione del sistema beneficiale*

E' a tutti noto che il giuspatronato non consisteva soltanto del diritto di presentazione ma, quasi come controprestazione, vi era la fondazione o dotazione di una chiesa, cappella o beneficio¹³. Il concilio volle occuparsi anche di questo ele-

dove sono in vigore, è compito della conferenza episcopale proporre alla sede apostolica le misure ritenute più adatte perché, nella misura del possibile, vengano abrogate. § 2. Se però, in questa materia, diritti e privilegi sono stati stabiliti attraverso una convenzione tra la sede apostolica e una nazione, oppure attraverso un contratto intervenuto con persone fisiche o morali, sarà necessario trattare della loro cessazione con gli interessati» (*Ecclesiae Sanctae*, I, 18).

10. Cf. «Communicationes» 21 (1989) 176-179. Il nome del *coetus* procede dalla collocazione della normativa *de officiis* nel codice del 1917, all'interno del libro II *de personis*.

11. «§ 1. Provisio officii ecclesiastici fit vel per liberam collationem a legitimo Superiore, vel per eius institutionem, si praecesserit praesentatio a patrono aut nominatio (...). § 2. De officiorum provisione per institutionem servantur praescripta can. 1448-1471».

12. «Ad mentem Litterarum Apostolicarum *Ecclesiae Sanctae* —notat Rev.mus quintus Consultor— servanda est in canone officiorum libera collatio tantum» («Communicationes» 21 [1989] 180).

13. Questi sono i termini che adoperava il can. 1448 CIC'17: «Ius patronatus est summa privilegiorum, cum quibusdam oneribus, quae ex Ecclesia concessione competunt fundatoribus catholicis ecclesiae, cappellae aut beneficii, vel etiam eis qui ab illis causam habent».

mento. Nel documento sulla vita e il ministero dei presbiteri, dovendo parlare dei mezzi di sostentamento del clero, compare un testo che commina l'abbandono del sistema beneficiale o almeno una sua riforma¹⁴.

L'*Ecclesiae Sanctae* non portò a compimento immediatamente la riforma auspicata dal Concilio; rinviò tale compito alla *Commissio Codicis Iuris Canonici recognoscendo* che era ormai al lavoro. Tuttavia introdusse già alcuni elementi di cambiamento che avrebbero dovuto essere realizzati nei sinodi patriarcali e nelle conferenze episcopali puntando a una retribuzione uguale e sufficiente dei chierici, mediante una equa distribuzione dei beni (anche quelli provenienti da redditi beneficiari) effettuata dai vescovi, sentito il consiglio presbiterale¹⁵. In seguito alla emanazione di questa norma, il beneficio iniziò quindi la sua decadenza come istituto principale di finanziamento del sostentamento del clero, il che avrebbe portato alla erezione dei nuovi istituti diocesani allo scopo di garantire una congrua e uguale retribuzioni ai ministri (cf. can. 1274 CIC'83). Parallelamente vennero meno le ragioni che avevano portato a concedere favori, privilegi e diritti diversi —fra i quali principalmente lo *ius praesentandi*— a chi dotava il beneficio.

14. «(...) il rilievo maggiore va dato all'ufficio svolto dai sacri ministri. Per questo, il sistema detto beneficiale va abbandonato, o almeno riformato in modo che la parte beneficiale —ossia il diritto al reddito di cui è dotato l'ufficio— sia considerata come secondaria, e venga giuridicamente messo in primo piano l'ufficio ecclesiastico. D'ora in avanti per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale» (decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 20 b).

15. Anche se lungo, ci sembra utile riportare l'intero testo del n. 8 della I Parte dell'*Ecclesiae Sanctae*, secondo la versione italiana dell'*Enchiridion Vaticanum*, II, Bologna 1992, pp. 707-709: «I sinodi patriarcali e le conferenze episcopali provvedano, ognuno nella propria diocesi o riunendosi in gruppi o su scala nazionale [forse sarebbe miglior traduzione e più comprensibile: per ciascuna diocesi o per diverse diocesi raggruppate o per tutto il territorio], ad emanare delle norme che garantiscano un decoroso sostentamento di quanti svolgono o hanno svolto una funzione al servizio del popolo di Dio. Si richiede che la retribuzione da assegnare ai chierici sia anzitutto uguale per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, tenendo conto però sia della natura dell'ufficio sia delle circostanze di tempo e di luogo, nonché sufficiente a una vita decorosa dei chierici e anche a soccorrere i poveri. La riforma del sistema beneficiale è affidata alla commissione per la revisione del codice di diritto canonico. Frattanto i vescovi, dopo aver udito i consigli presbiterali, provvedano a una equa distribuzione dei beni, anche di quelli che provengono dai redditi beneficiari. Almeno nelle regioni in cui il sostentamento del clero dipende completamente o in gran parte dalle offerte dei fedeli, le conferenze episcopali procurino che esista in ogni diocesi una istituzione speciale che raccolga i beni offerti a questo scopo, il cui amministratore sia il vescovo diocesano, con la collaborazione di sacerdoti delegati e, se ce ne fosse bisogno, anche di laici esperti in economia. Infine, le stesse conferenze episcopali procurino che nelle rispettive nazioni vi siano, in conformità alle leggi ecclesiastiche e civili, o delle istituzioni diocesane confederate tra loro o altre istituzioni costituite per diverse diocesi unite insieme o un'associazione a carattere nazionale, le quali provvedano adeguatamente, sotto la vigilanza della gerarchia, sia alla conveniente previdenza e assistenza sanitaria, sia al doveroso sostentamento dei chierici malati, invalidi o anziani. Spetterà al codice di diritto canonico riformato stabilire i criteri secondo cui si dovrà pure costituire in ogni diocesi o regione un altro fondo comune con cui i vescovi possano soddisfare gli altri obblighi verso le persone che prestano servizio alla chiesa, o venir incontro alle varie necessità della diocesi e con il quale le diocesi più ricche possano aiutare quelle più povere».

c) *L'abolizione della presentazione da parte delle autorità civili*

In linea con il criterio guida delle collazioni canoniche, di garantire la libertà delle autorità ecclesiastiche, il Codice del 1983 contiene anche una statuizione esplicita sulla non concessione del diritto di presentazione alle autorità civili: «Per il futuro non verrà concesso alle autorità civili alcun diritto e privilegio di elezione, nomina, presentazione o designazione dei Vescovi» (can. 377 § 5 CIC'83). Testo che, a sua volta sintetizza quanto già espresso dal Vaticano II: «questo sacrosanto concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione alla carica episcopale». Lo stesso documento determina cosa si vorrebbe fare con i diritti di questo tipo da alcuni già acquisiti: «A quelle civili autorità che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo sacrosanto sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la chiesa, rivolge vivissima preghiera, perché, previe intese con la sede apostolica, a essi vogliano spontaneamente rinunciare»¹⁶.

Il motu proprio *Ecclesiae Sanctae* fa un riferimento a questo numero del decreto *Christus Dominus* per rimandare la normativa applicativa ad una legislazione speciale da stabilirsi da parte della Sede Apostolica¹⁷. Nel 1972 sono promulgate le *Normae de promovendis ad episcopale ministerium in Ecclesia latina* del 1972¹⁸, presentate come la promessa legislazione speciale¹⁹: esse però non affrontarono l'eventuale intervento delle autorità civili alle nomine.

3. LA DECISIONE DI ELABORARE LEGISLAZIONE SULLA PRESENTAZIONE NELLA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Scomparso quindi il giuspatronato —sia quello privato in mano a singoli fedeli, sia anche quello di cui fruivano alcune autorità politiche— e il sistema beneficiale di sostentamento del clero —che a sua volta poteva generare diritti di patronato con presentazione—, dagli atti riportati in «Communicationes» sembra, a prima vista, che la presentazione sia stata mantenuta nella nuova legislazione latina del 1983 soltanto per riguardo al diritto dei religiosi²⁰ e che la

16. CONCILIO VATICANO II, Decr. sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, *Christus Dominus*, n. 20 (trad. it. da *Enchiridion Vaticanum*, I, Bologna 1993, n. 621-622).

17. Cf. *Ecclesiae Sanctae*, I, 10.

18. Cf. CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Normae de promovendis ad episcopale ministerium in Ecclesia latina*, in AAS 64 (1972) 386-391.

19. Cf. il decreto, firmato dal prefetto del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, con il quale vengono promulgate le norme, *Episcoporum delectum*, 25 marzo 1972, in AAS 64 (1972) 386.

20. «(...) Religiosi adhuc praesentationis iure gaudent. De electione, igitur, et de praesentatione canones haberi debent; ius patronatus, e contra, tollitur» («Communicationes» 21 [1989] 180).

si concepisca come un diritto da conferire soltanto *ab intra* della Chiesa stessa²¹. Difatti, nel Codice promulgato il caso di presentazione meglio delineato è quello pensato per i religiosi chiamati a svolgere un ufficio diocesano (cf. can. 682 § 1)²².

Ora, se così fosse, sarebbe stato sufficiente il can. 682, forse con qualche ulteriore precisazione. E invece i canoni sulla presentazione vengono integrati nelle norme generali sugli uffici ecclesiastici nel primo Libro del Codice. Il *coetus* incaricato di formulare i canoni giustifica la scelta fatta nella consapevolezza che vi sono ancora alcuni diritti di presentazione nella Chiesa, soprattutto appartenenti a religiosi, da una parte; e nella scomparsa del giuspatronato²³, che elimina la necessità di una normativa troppo particolareggiata e toglie la sede adatta alla normativa sul diritto di presentazione, dall'altra.

Tuttavia il diritto dei religiosi non è l'unico che conosce fattispecie di presentazione. Lo stesso gruppo redattore, in adunanze successive, affermerà l'esistenza di casi di presentazione appartenenti ai patroni che non abbiano ancora rinunciato ai loro diritti di presentazione (o per i quali la rinuncia non sia stata accettata dall'autorità competente), quelli riguardanti le presentazioni popolari, ecc.²⁴ Nella sessione di maggio del 1974²⁵, se da una parte è stato eliminato l'ultimo riferimento esplicito al diritto dei religiosi nei canoni sulla presentazione,

21. «(...) praesentationem, quam (...) supprimere voluerunt, esse illam quae est ab extra, non ab intra Ecclesiae, ita ut —prosequitur Rev.mus Secretarius Ad.— Episcopi libertatem acquirant et habeant in nominatione» («Communicationes» 21 [1989] 180).

22. La presentazione, sotto diverse caratterizzazioni e anche denominazioni, è stata molto usata sia per proteggere i carismi religiosi e la legittima autonomia degli Istituti, sia anche per garantire l'unità degli Istituti con la gerarchia ecclesiastica. A dimostrazione, basti dare un'occhiata alla compilazione graziana che, ad esempio, costruisce tutta la causa XVI attorno al caso di un abate che istituisce un monaco in una chiesa parrocchiale.

23. Malgrado i dati e i testi finora riportati, la constatazione della detta scomparsa del patronato non era condivisa da tutti i consultori. Nella sessione di novembre del 1969, uno di loro riferirà di alcuni diritti di patronato ancora in vigore in Austria, in quanto non sono state accettate alcune delle rinunce che il Codice del 1917 incoraggiava (cf. can. 1451 § 1 CIC'17): «Iuxta Rev.mum secundum Consultorem, ius patronatus adhuc sustinetur: refert enim in Austria Curiam Archiepiscopalem Vindobonensem renuntiationem ex parte alicuius qui iure patronatus gaudebat, recusavisse». E il Segretario aggiunto del gruppo aggiungerà: «Rev.mus Secretarius Ad. notat quod circa praesentationem etiam alia sunt dicenda, quia sunt praesentationes quae non tantum a patrono fiunt, sed etiam a Superioribus Religiosis; et adest insuper praesentatio popularis, etsi non semper characterem electionis praeseferat. Habetur itaque praesentatio quae fit ab una persona physica vel iuridica, a pluribus, id est a coetu personarum, et popularis, a tota communitate» («Communicationes» 21 [1989] 209-210).

24. Si ricordi che il CIC'17 invitava i patroni a rinunciare ai loro diritti, soprattutto a quello di presentare, ma non li costringeva a farlo (cf. can. 1451 CIC'17); e per quanto riguarda le presentazioni popolari stabiliva: «Electiones ac praesentationes populares ad beneficia etiam paroecialia, sicubi vigent, tolerari tantum possunt, si populus clericum seligat inter tres ab Ordinario loci designatos» (can. 1452 CIC'17), lasciando così uno spiraglio alla loro permanenza nell'ordinamento canonico.

25. Cf. «Communicationes» 23 (1991) 55-70.

dall'altra parte sono state indicate possibili fattispecie di diritti futuri di presentazione, gli uffici inter-diocesani e sovra-diocesani di nuova creazione²⁶.

4. NUOVE BASI PER L'USO DELLA PROVVISIA PER PRESENTAZIONE

La spiegazione data in sede di codificazione non riesce tuttavia a fugare i dubbi sulla convenienza di una legislazione canonica generale sulla presentazione (che poi il Codice dei canoni delle Chiese orientali non ha ripreso). Gli eventuali diritti rimanenti da giuspatronati del passato, l'intervento dei superiori religiosi alla designazione di uno fra gli appartenenti all'istituto ad un ufficio diocesano e gli imprecisati uffici inter e sovra-diocesani di nuova creazione, appaiono poco convincenti per tutta una normativa generale sulla provvista per presentazione.

Altri motivi, probabilmente anch'essi influenti sul gruppo nel momento della redazione dei canoni, potrebbero essere individuati, primo fra tutti la lunga tradizione della provvista di uffici ecclesiastici per questo sistema. Ma forse inconsciamente si apriva con quei pochi canoni una nuova concezione giuridica della presentazione, meno dipendente da strutture giusprivatiste ed economiche e più rispondente alle necessità reali della Chiesa. Tre elementi ci sembra possano essere individuati in tal senso: l'approfondimento nella comprensione della Chiesa come comunione; la chiamata alla corresponsabilità di tutti i fedeli nella missione della Chiesa; e la necessità di proteggere i carismi con i quali lo Spirito guida la Chiesa stessa.

a) *La presentazione canonica nel nuovo contesto dell'ecclesiologia di comunione*

I testi del concilio sopra citati sulla libertà nella provvista degli uffici, sull'abolizione del giuspatronato e sulla riforma del sistema beneficiale sono inseriti nel contesto più ampio di quella che è stata definita l'ecclesiologia conciliare, ovvero la comprensione che la Chiesa ha di sé nella riflessione dei padri conciliari. In tale contesto spiccano alcune nozioni quali l'uguaglianza radicale di tutti i fedeli²⁷, la

26. Il can. 137, sul quale poggia la discussione, recitava: «Qui intra tempus utile, ad normam can. 133 § 1 et can 136 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati cuius est institutionem conferre competit officio vacanti libere providere, assentiente tamen, si de sodali Instituti perfectionis agatur, Moderatore eiusdem Instituti competenti». Gli atti pubblicati continuano in questo modo: «Rev.mus tertius Consultor animadvertit officia interdiocesana et supradioesana hodie instaurari et forsan opportunum esse in textu sermonem instituere de necessario Ordinarii proprii assensu. Placet propositio. Textus erit: "Qui intra ... assentiente tamen, provisi proprio Ordinario"» («Communicationes» 23 [1991] 59).

27. «Vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli per l'edificazione del corpo di Cristo» (*Lumen gentium*, 32c).

chiamata universale alla santità e all'azione apostolica²⁸, la comunione —dei fedeli, delle Chiese, gerarchica—²⁹, ecc. Nozioni che non permettono di considerare l'agire della Chiesa come azione della gerarchia, ma che chiamano in causa ogni fedele per il fatto di esserlo, indipendentemente dalla sua concreta posizione giuridica, sacramentale, carismatica, ecc.

Certamente, la considerazione della Chiesa come comunione porta ad una comprensione dell'esercizio del governo ecclesiastico molto peculiare della società in cui esso si esplica, e cioè la Chiesa³⁰. La partecipazione alla designazione degli ufficiali, in quanto influisce sul governo della comunione ecclesiale ne è in qualche modo implicata. Quando si pensi a talune fattispecie per le quali è prevista la provvisione dell'ufficio mediante presentazione —ad es. i vescovi ausiliari (can. 377 § 4)— non si può non concordare che la figura —la provvista appunto per presentazione— costituisca un elemento giuridico di attuazione della comunione. E se la comprensione della Chiesa come comunione è tanto centrale nella riflessione conciliare, la permanenza della legislazione sulla presentazione nel nuovo codice ne garantisce una delle molteplici vie di attuazione.

b) *La presentazione canonica e le esigenze della corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa*

La responsabilità generale dei fedeli per il raggiungimento dei fini ecclesiali deve essere veicolata nel quotidiano attraverso diverse figure, alcune delle quali dai connotati giuridici³¹. E quando la si considera dal punto di vista dell'inserimento del fedele nella società ecclesiastica, la chiamata alla responsabilità di ciascuno dei membri della Chiesa ingenera quello che l'Hervada ha chiamato la «posizione pubblica» dei fedeli³². Certamente, come l'autore tiene a sottolineare, tale

28. «A tutti i fedeli quindi è imposto il nobile onere di lavorare affinché il divino messaggio della salvezza sia conosciuto e accettato da tutti gli uomini, su tutta la terra» (*Apostolicam actuositatem*, 3c).

29. Cf. *Lumen gentium*, 13-15, 18, 21; *Dei Verbum*, 10; *Gaudium et spes*, 32; *Unitatis redintegratio*, 2-4.

30. La bibliografia su questo argomento è, come tutti sanno, abbondantissima. Ci sia permesso di citare soltanto uno studio che riguarda direttamente l'esercizio della potestà ecclesiastica, la nozione di comunione e la diversità con altre società organizzate: CORECCO, E., *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?*, in «Communio» 1 (1972) 32-44.

31. Per un'ordinata esposizione sistematica del contenuto dello statuto giuridico del fedele nella Chiesa, cf. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 85 ss. Cf. anche DEL PORTILLO, A., *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1991³, p. 84 ss. Sull'argomento concreto della corresponsabilità sono state raccolte alcune proposte nel volume di BEYER, J.-FELICIANI, G.-MÜLLER, H., *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità. Dal Vaticano II al nuovo Codice di Diritto Canonico*, Roma 1990. Per alcuni aspetti della struttura organizzativa particolare, cf. ARRIETA, J.I., *Organos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, in «Ius Canonicum» 34 (1994) 553-593.

32. Cf. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 256 ss.

posizione non può essere limitata all'eventuale partecipazione del fedele all'organizzazione ecclesiastica e tanto meno a quella gerarchica, ma è altrettanto vero che quando un fedele è chiamato a collaborare in qualche modo all'organizzazione ecclesiastica, la sua collaborazione concerne la sua «posizione pubblica». Così, la partecipazione attiva dei fedeli alla vita della Chiesa, alla sua sfera pubblica, è sicuramente inserita nell'ambito della loro «posizione pubblica». Hervada la vede in alcune sue manifestazioni tipiche: l'acclamazione, l'opinione pubblica e l'intervento nell'elezione dei pastori³³.

Dei tre ambiti individuati, a noi interessa adesso il riferimento all'elezione che è uno dei modi previsti dal legislatore per provvedere agli uffici (cf. can. 147), uno di quei modi che tradizionalmente si chiamavano di provvista «necessaria» in quanto l'autorità veniva vincolata nella designazione del candidato dall'intervento del corpo elettorale³⁴. L'altra modalità di provvista necessaria era la presentazione. Quindi, si potrebbe pensare che anch'essa fosse una manifestazione di partecipazione attiva dei fedeli alla vita della Chiesa. Ma il titolo per il quale un fedele appartiene a un gruppo elettore e quello per il quale gode di uno *ius praesentandi* non sono assimilabili.

Normalmente il diritto di eleggere si rifà all'appartenenza stessa del fedele alla Chiesa, ed è quindi concepito come una manifestazione giuridica dello statuto del fedele in quanto tale, come nella proposta di Hervada. Al contrario, lo *ius praesentandi* è acquisito per qualche determinazione giuridica ulteriore *intuitu personae*, che non deriva mai dallo statuto del fedele in quanto tale. Nel tradizionale collegamento fra presentazione e giuspatronato ciò è palese: chi può presentare trae il suo diritto non dal fatto di essere parrocchiano, ma dalla sua posizione di patrono³⁵. Nel senso tecnico più preciso, quindi, la presentazione non può essere intesa come una manifestazione della «partecipazione attiva» dei fedeli alla vita della Chiesa. Tuttavia, in senso ampio non vediamo problemi per affermare il concetto secondo il quale chi ha il diritto di presentare esercita con esso la sua responsabilità per la missione della Chiesa anche quando a rigore il diritto stesso di presentazione non possa essere considerato come manifestazione tipica della partecipazione attiva dei fedeli alla vita della Chiesa.

33. Cf. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 260 ss.

34. Cf., ad es., WERNZ, F.X.-VIDAL, P., *Ius canonicum*, Tomus II, Romae 1943³, p. 245.

35. Sulla qualifica tecnica giuridica del diritto di patronato e dello *ius praesentandi* sono state espresse molte opinioni non sempre convergenti. Fedele e Sini lo consideravano un «diritto pubblico subiettivo» (FEDELE, P., *Patronato*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, Torino 1939, p. 593; SINI, A., *Giuspatronato*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1970, vol. XIX, p. 532); Colella invece lo riteneva un diritto subiettivo al tempo pubblico e privato (COLELLA, P., *Patronato (diritti di)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXII, Roma 1990); in tanto che Caron lo descriveva come somma di privilegi con alcuni obblighi (CARON, P.G., *Patronato ecclesiastico*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino 1982, vol. XII, p. 699); ecc. Nessuno però lo fa dipendere direttamente dalla generica condizione di fedele.

c) *La presentazione canonica come possibile strumento per la protezione dei carismi*

La costituzione sulla Chiesa del concilio Vaticano II afferma che essa è retta dallo Spirito anche attraverso i carismi³⁶, vale a dire, quelle grazie speciali che sono concesse a ciascun fedele perché collabori alla missione della Chiesa³⁷. Come è stato detto, «i carismi (...) non si prestano ad essere “evidenziati” nella loro valenza pubblico-oggettiva attraverso le forme selezionate dai canoni sulla “provvisata”»³⁸. Tuttavia, è altrettanto vero «che è del tutto normale e rispondente alla volontà fondazionale di Cristo riscontrare nella comunità cristiana relazioni di autorità morale» originate dall’«attività di orientamento delle coscienze», dai «carismi fondazionali di movimenti di spiritualità, di associazioni di fedeli, di comunità di vita consacrata, ecc.», dai «diversi tipi di carismi che conferiscono a chi li riceve una certa posizione di guida di gruppi più o meno ampi di fedeli». «Alcuni di questi fenomeni (...) possono essere istituzionalizzati»³⁹.

Quando i fenomeni carismatici diventano istituzionali è esigenza di giustizia nei confronti dell’istituto il rispetto del carisma⁴⁰; e anche se gli strumenti organizzativi e giuridici non sono abitualmente atti all’espressione compiuta del carisma, devono essere in grado di sostenerlo e assecondarlo. E’ qui dove ci sembra che la provvisata di uffici ecclesiastici per presentazione possa avere oggi una speciale rilevanza ecclesiale. Ci pare di vedere confermato l’uso della presentazione a protezione dei carismi in alcuni dei casi nei quali il Codice prevede questo modo di provvisata: si protegge certamente il carisma dell’istituto religioso quando per la nomina di uno dei suoi membri ad un ufficio diocesano si richiede la presentazione da parte del superiore (can. 682 § 1); sembra vada nella stessa direzione la previsione del can. 317 § 1 che prevede la presentazione del presidente delle associazioni pubbliche di fedeli. In altre fattispecie, la protezione dei carismi peculiari

36. «Egli [lo Spirito] guida la Chiesa (...), la unifica nella comunione e nel servizio, la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici, coi quali la dirige, la abbellisce dei suoi frutti» (*Lumen gentium*, 4). «Lo stesso Spirito santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma «distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui» (1 Cor. 12, 11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere o uffici, utili al rinnovamento della Chiesa e allo sviluppo della sua costruzione» (*ibid.*, 12).

37. Cf. RODRÍGUEZ, P., *Carisma e institución en la Iglesia*, in «*Studium*» 6 (1966) 489.

38. BERLINGÒ, S., *Dal «mistero» al «ministero»: l’ufficio ecclesiastico*, in «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993) 110-111.

39. HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 151-152.

40. Se «los carismas crean en los fieles el derecho y el deber de ejercerlos en bien de los hombres y para la edificación de la Iglesia» (LOMBARDÍA, P., *Relevancia de los carismas personales en el ordenamiento canónico*, in LOMBARDÍA, P., *Escritos de Derecho canónico*, III, Pamplona 1974, p. 87; pubblicato anche in «*Ius canonicum*» 9 [1969] 101-119, e in italiano, con il titolo *Rilevanza dei carismi personali nell’ordinamento canonico*, in «*Il diritto ecclesiastico*» 80 [1969] I, 3-21) è indubbio che per il solo fatto della loro esistenza determinano ambiti di giustizia sostanziale che devono essere da tutti rispettati.

non è altrettanto evidente ma appare come una fra le legittime cause possibili del titolo di presentazione; si pensi soprattutto alla nomina dei rettori (can. 557) e dei cappellani (can. 565), ma anche dei parroci (can. 523, che richiama anche esplicitamente il canone sulla presentazione dei religiosi agli uffici diocesani). E questo guardando solo alle poche norme che prevedono la presentazione nel Codice di diritto canonico, ma molte altre fattispecie previste nei diritti particolari, concordatari, statutari, ecc. guardano verso la provvista di uffici per presentazione (si pensi alla normativa per le università pontificie e per quelle cattoliche, agli statuti delle associazioni pubbliche e private dei fedeli, alle tavole delle fondazioni autonome, ecc.).

Conviene qui ricordare che parte importante della protezione giuridica dell'autenticità dei carismi passa molte volte per il conferimento di un legittimo ambito di autonomia che nello stesso tempo non rischi di strappare la comunione. La presentazione, con l'intervento alla designazione da parte di chi gode lo *ius praesentandi* e il conferimento del titolo da parte dell'autorità, si pone, a nostro avviso, come un sistema adatto per garantire l'uno e l'altro aspetto, la legittima autonomia e la necessaria comunione.

In tal senso, il fatto che il fedele investito della responsabilità di tramandare un carisma istituzionalizzato in un'associazione pubblica possa avere un diritto alla designazione del presidente dell'associazione medesima, costituisce evidentemente uno dei modi in cui il diritto può garantire la sopravvivenza del carisma e la trasmissione del suo contenuto e nello stesso tempo il necessario collegamento con l'autorità ecclesiastica che garantisca la comunione gerarchica. E il discorso potrebbe essere valido anche per il «presidente» o, comunque, «la guida» di un movimento ecclesiale, per i cappellani di determinati istituti di formazione, o sanitari, ecc.

Ci pare che la riflessione sulla presentazione agli uffici ecclesiastici dalle angolazioni che abbiamo prospettato possa permettere un uso della normativa codiciale su di essa più aderente alla realtà storica della Chiesa oggi. Ci ripromettiamo di approfondire l'argomento in altra sede. Provvisoriamente, la provvista di uffici per presentazione appare soprattutto come strumento al servizio della comunione e come mezzo per la protezione giuridica degli interventi diretti dello Spirito Santo nella sua Chiesa attraverso i carismi che concede ai fedeli.